

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE**

*(dal titolo II° del Regolamento Generale del Conservatorio)*

### **Articolo 2.1.1 - Indizione delle elezioni**

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria, ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Le elezioni avvengono di norma nel mese di ottobre e sono indette almeno quaranta giorni prima della data stabilita per il voto. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

### **Articolo 2.1.2 - Corpo Elettorale**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 9 dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio presso il Conservatorio di Padova:

- 1) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
- 3) con provvedimento di utilizzazione annuale.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione Elettorale, entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino ai dieci giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di voto.

### **Articolo 2.1.3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature**

1) Ai sensi dell'Articolo 4, comma 8 dello Statuto, possono concorrere alla carica di Direttore del Conservatorio di Musica di Padova i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altre istituzioni, i cui requisiti di eleggibilità sono fissati:

- a) nell'esperienza didattica acquisita, come insegnante di ruolo da almeno dieci anni;
- b) nel possesso di adeguato curriculum di attività artistica, scientifica e professionale svolta in ambito musicale;
- c) nell'esperienza maturata all'interno di organi di gestione del Conservatorio o di direzione in ambiti multidisciplinari.

2) Il presente Regolamento stabilisce inoltre che i candidati all'elezione non devono:

- a) avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- b) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo decennio.

3) I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione Elettorale per il tramite della segreteria amministrativa del Conservatorio entro quattordici giorni dalla data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante). In allegato alla candidatura devono presentare un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4. L'elenco dei

candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatorio, a cura della Commissione Elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione Elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità Elettorale. Per consentire la più ampia pubblicizzazione, prima dell'inizio delle operazioni di voto il Direttore in carica convoca una riunione del Collegio dei docenti per consentire a ciascun candidato di illustrare le proprie linee programmatiche.

#### **Articolo 2.1.4 - Commissione Elettorale**

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione Elettorale designata dal Consiglio Accademico e nominata dal Direttore, con apposito decreto. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto. La Commissione Elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario. Essa si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- 2) dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 2.1.3, ed esamina gli eventuali ricorsi;
- 3) predispone del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 4) assicura il funzionamento del Seggio Elettorale, curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
- 5) ritira il materiale Elettorale al termine delle operazioni di voto;
- 6) redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione Elettorale e quelli del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura.

#### **Articolo 2.1.5 – Composizione del Seggio elettorale**

Il Seggio è composto da un Presidente, che deve essere un membro della Commissione elettorale, e da due scrutatori scelti tra i docenti designati dal Presidente del Seggio non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

#### **Articolo 2.1.6 - Modalità di voto**

Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione Elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

### **Articolo 2.1.7 - Metodo d'elezione**

La votazione è valida se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto. Nella prima e nella seconda votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, si procederà col sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione medesima abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. In caso di rinuncia al ballottaggio di uno dei due candidati, o nel caso in cui vi sia un'unica candidatura, al secondo turno il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei votanti. Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in carica entro il termine di due mesi dalla conclusione della precedente.

### **Articolo 2.1.8 - Calendario delle operazioni di voto**

Il calendario delle operazioni di voto è emanato dal Direttore uscente contestualmente all'indizione delle elezioni. Le prime due votazioni a maggioranza assoluta ed il successivo ballottaggio hanno luogo di norma entro sette giorni dall'inizio delle operazioni di voto.

### **Articolo 2.1.9 - Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione. Dell'esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo del verbale di scrutinio.

### **Articolo 2.1.10 – Ricorsi**

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

### **Articolo 2.1.11 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni**

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.

### **Articolo 2.1.12 - Nomina del Direttore**

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

### **Articolo 2.1.13 - Decadenza**

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 2.1.3, ovvero in caso di dimissioni.